

XVI legislatura

A.S. 1196:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25
settembre 2008, n. 149, recante
disposizioni urgenti per assicurare
adempimenti comunitari in materia
di giochi"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Novembre 2008
n. 22



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 1-bis (Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse)</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 1-ter (Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito)</i>	<i>7</i>

PREMESSA

Il testo originario del provvedimento in esame, di conversione in legge del decreto-legge n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, conteneva un'unica disposizione, in tema di esercizio del gioco Enalotto; nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati inseriti gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, conseguentemente all'approvazione di due emendamenti governativi, a loro volta modificati attraverso l'approvazione di sub-emendamenti.

Articolo 1

(Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto)

Il comma unico dell'articolo in esame affida la gestione del gioco dell'Enalotto e della sua versione opzionale all'attuale concessionario (Sisal S.p.a.), alle condizioni vigenti al 26 settembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 1° luglio 2009.

La norma non è corredata di **RT**.

La relazione illustrativa motiva la proroga con la necessità di assicurare la continuità della gestione dell'esercizio dell'Enalotto, a fronte della riscontrata impossibilità di avviare, nei tempi previsti, la nuova concessione; viene infatti specificato che devono ancora essere ultimate le verifiche finalizzate a garantire sia l'idoneità della nuova organizzazione e della sua rete distributiva, sia la conformità ai progetti presentati in sede di gara.

Al riguardo, si ricorda che la RT concernente le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 in tema di affidamento in concessione della gestione dell'Enalotto¹ indicava maggiori entrate pari a 110 mln per il 2007 e 80 mln per ciascuno degli anni 2008 e 2009; in particolare, veniva specificato che tali effetti sarebbero stati ottenibili attraverso tre linee di intervento: 1) affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale²; 2) giochi aggiuntivi del Superenalotto; 3) formule di gioco classiche del Superenalotto.

Nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura il rappresentante del Governo³ ha affermato che – nell'ambito del maggior gettito atteso per il 2007 – la prevista entrata di 40 mln quale *una tantum* in relazione alla gara è venuta meno in quanto la gara stessa si è conclusa nel corso del 2008 e che, per lo stesso motivo, le

¹ Si tratta dell'articolo 1, commi 90 (Modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale) e 91 (Proroga concessione del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale).

² La medesima RT al ddl finanziaria per il 2007 precisava che l'affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore era da ritenersi necessario ed urgente, in relazione alla sentenza (n. 524 del 3 novembre 2006) con la quale il Consiglio di Stato si era pronunciato disponendo l'annullamento dell'atto di proroga dell'affidamento a Sisal S.p.A. della gestione del Superenalotto.

³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 23 ottobre 2008, pag. 83.

previsioni di ulteriori entrate a seguito della nuova concessione non possono che riguardare l'anno 2009. Ha poi sottolineato che la somma *una tantum* che, all'atto della stipula della nuova concessione in esito alla conclusione della fase di collaudo di sette mesi, l'aggiudicatario/concessionario dovrà versare è pari a 110 mln.

In merito, appare opportuno che il Governo predisponga una formale RT, al fine di presentare in modo dettagliato il quadro degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, in particolare con riferimento agli esercizi finanziari 2008 e 2009, ponendoli a confronto con quelli che si sarebbero realizzati sulla base della legislazione previgente. In particolare, occorre chiarire in base a quali considerazioni la somma *una tantum* a titolo di stipula della concessione, inizialmente preventivata in 40 mln, sia ora stimata pari a 110 mln.

Articolo 1-bis

(Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse)

Il comma 1 prevede che l'Amministrazione dei Monopoli di Stato attivi una procedura selettiva, rivolta sia a soggetti italiani che europei, tale da rispettare la data di revoca delle concessioni delle scommesse ippiche, fissata al 31 gennaio 2009 dai commi 1 e 3 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 59 del 2008. Il comma 2 precisa che si tratta della concessione fino al 30 giugno 2016, e per un numero

massimo di 3.000 soggetti, del diritto di esercizio e di raccolta in rete fisica, contestualmente, di giochi su base ippica e sportiva.

Il comma 5 stabilisce che le concessioni siano aggiudicate alle offerte che risultino economicamente più elevate rispetto ad una base minima di 85.000 euro, prevedendo altresì che per i soggetti già titolari di concessione l'importo sia ridotto del 25 per cento con riferimento a quanto indicato nell'offerta.

Il comma 6 abroga alcune norme: si tratta delle disposizioni riguardanti la localizzazione dei punti vendita aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, sia per il settore dell'ippica che per gli altri eventi.

Il comma 7 stabilisce l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2009, di un Fondo "alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5"; dette risorse sono destinate in parte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, ovvero, anche progressivamente, alle esigenze finanziarie di CONI e UNIRE, mentre la parte restante è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. Il medesimo comma prevede inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico (PREU) venga elevata al 12,70 per cento delle somme giocate⁴ e che le maggiori entrate in tal modo realizzate, rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato, siano assegnate all'UNIRE per essere interamente destinate all'incremento del monte

⁴ Attualmente, a decorrere dal primo gennaio 2007, la misura dell'aliquota del prelievo erariale unico a carico dei concessionari è pari al 12 per cento delle somme giocate per apparecchio (cfr. art. 1, comma 531, della legge finanziaria per il 2006 e successive modificazioni).

premi. Al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 è assegnato all'ente stesso un contributo di 25 mln, coperto attraverso una corrispondente riduzione del Fondo finalizzato all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti ed organismi vari⁵. Viene infine stabilito che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 e 5 dell'articolo in esame, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono destinate interamente all'incremento del monte premi.

Sull'articolo aggiuntivo non è stata predisposta formale **RT**.

La relazione allegata all'emendamento governativo che ha inserito l'articolo in esame afferma che esso è finalizzato ad evitare le sanzioni pecuniarie che gli organi comunitari avrebbero potuto infliggere in caso di mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007, in relazione al rinnovo senza gara di 329 concessioni per l'accettazione di scommesse ippiche. Viene inoltre sottolineato che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, bensì maggiori entrate erariali, di entità non determinabile.

Nel corso dell'esame il rappresentante del Governo ha inoltre affermato che una delle finalità dell'articolo in esame è quella di assicurare un livello del monte premi delle corse dei cavalli tale da non scendere al di sotto dei valori odierni (195 mln); ha inoltre

⁵ Cfr. art. 1, comma 50, della legge finanziaria per il 2006.

evidenziato che l'assegnazione del nuovo prodotto di gioco contestuale comprendente ippica e sport per un numero massimo di 3.000 diritti potrebbe ipoteticamente comportare, in virtù della base d'asta di 85.000 euro, un'entrata *una tantum* pari ad almeno 85.000 per 3.000, ma che, prudenzialmente, si possa stimare una raccolta corrispondente all'aggiudicazione di circa 800 diritti.

Con riferimento al comma 5, infine, le osservazioni della RGS⁶ sugli emendamenti approvati evidenziano che la previsione relativa alla riduzione del 25 per cento dell'importo da corrispondere, rispetto a quanto indicato nell'offerta, a favore dei soggetti aggiudicatari che risultino già titolari di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica o sportiva (soggetti che sono verosimilmente italiani), potrebbe dare luogo ad una disparità di trattamento nei confronti degli altri soggetti ammessi alla partecipazione alla gara - che, si ricorda, possono essere non solo italiani, ma comunitari - che potrebbe determinare l'apertura di una procedura di infrazione comunitaria.

Al riguardo, si rileva che l'eventualità di una procedura di infrazione segnalata dalla RGS comporterebbe il rischio delle relative sanzioni e quindi di effetti negativi dal punto di vista finanziario.

Con riferimento al comma 7, sarebbe opportuno specificare con più chiarezza rispetto a quali "entrate relative all'anno 2008" debbano essere individuate le maggiori entrate derivanti dall'innalzamento del prelievo unico erariale. Andrebbero inoltre approfonditi gli eventuali effetti collaterali di detto aumento che, di fatto, potrebbe rendere le

⁶ Cfr. Prot. N. 122643 del 17 ottobre 2008.

attività in oggetto meno redditizie per i concessionari, in relazione all'aumento del prelievo stabilito a loro carico.

Si evidenzia inoltre che la copertura del contributo di 25 mln a favore dell'UNIRE per l'anno 2008 avviene a carico di un Fondo esplicitamente destinato a far fronte ai debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di società, enti, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari; è quindi opportuno un chiarimento in merito agli effetti finanziari che l'utilizzazione di una parte dello stanziamento per l'anno 2008 può produrre, in considerazione del fatto che la quantificazione a suo tempo individuata potrebbe essere necessaria per coprire debiti pregressi già in essere.

Articolo 1-ter

(Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito)

Il comma 1 dell'articolo prevede che vengano individuate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le disposizioni necessarie per regolamentare sia la sperimentazione degli apparecchi di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi (si tratta di quelli obbligatoriamente collegati alla rete telematica e attivabili esclusivamente in presenza di un collegamento alla rete medesima, che dovrebbero progressivamente sostituire quelli attivabili mediante moneta metallica o con strumenti di pagamento elettronico).

Il comma 2 stabilisce che l'articolo 1, comma 530, della legge finanziaria per il 2006, si interpreta nel senso che il riconoscimento - da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - ai concessionari della rete telematica dello 0,5 per cento delle somme giocate, costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento. Il citato importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio previsti dalla l.v. per la raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

L'articolo non è corredato di **RT**. Una nota dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato⁷ afferma che la norma di cui al comma 2 - comma introdotto con emendamento del relatore - non reca effetti finanziari, in quanto si limiterebbe ad esplicitare in modo più chiaro quanto avviene già a legislazione vigente, a partire dal gennaio 2007, con riferimento ad un versamento, pari allo 0,5 per cento della raccolta, che i concessionari eseguono a favore dell'Amministrazione esclusivamente a garanzia del rispetto dei parametri di efficienza stabiliti nel capitolato tecnico, e che l'Amministrazione stessa restituisce in ragione dei livelli di servizio effettivamente raggiunti dai concessionari; tale misura non interferirebbe dunque con le somme che i concessionari corrispondono a titolo di canone periodico, nella misura dello 0,3 per cento.

⁷ Redatta in data 6 novembre 2008, in relazione al provvedimento in esame.

Al riguardo, si rappresenta che la lettera b) dell'articolo 1, comma 530, della legge finanziaria per il 2006 afferma che il canone di concessione è fissato, a decorrere dal primo gennaio 2007, nello 0,8 per cento delle somme giocate; la lettera c) riconosce poi un compenso ai concessionari, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione a due elementi, ovvero gli investimenti effettuati ed i livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

Appare quindi opportuno un chiarimento del Governo in merito all'eventualità che l'interpretazione autentica proposta possa determinare effetti finanziari in virtù della natura attribuita alle somme corrisposte dai concessionari nelle percentuali citate. La legislazione vigente indica infatti nello 0,8 per cento il canone di concessione, laddove l'interpretazione adottata con la disposizione in esame lo individua nello 0,3 per cento, configurando il restante 0,5 per cento quale mero deposito cauzionale a garanzia.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>